



**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE  
PMS S.p.A.**

## 1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da PMS Group S.p.A. (“**PMS** o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di eventuali società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

## 2. Definizioni

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- (a) **Amministratore Indipendente:** ciascun amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);
- (b) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato:** il comitato di volta in volta costituito, composto (i) da 2 Amministratori Indipendenti oppure da un solo Amministratore Indipendente e (ii) dal Presidente del Collegio Sindacale oppure da un Sindaco Effettivo, il cui nominativo dovrà essere indicato nella richiesta di convocazione del Comitato ai sensi dell’art. 8 della Procedura; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole si ricorrerà ai Presidi Equivalenti;
- (c) **Dirigenti con responsabilità strategiche:** ai fini della presente Procedura sono considerati Dirigenti con responsabilità strategiche quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori e i sindaci effettivi di PMS e del soggetto che esercita il controllo, nonché coloro che svolgono le funzioni di Chief Financial Officer (CFO) in PMS;
- (d) **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;
- (e) **Gruppo PMS:** PMS e le società che dovessero essere incluse nel suo bilancio consolidato in quanto società controllate o collegate;

- (f) **Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 10 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le eventuali società controllate o collegate di PMS e altre Parti Correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata alla Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con responsabilità strategiche sia della Società che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;
- (g) **Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. In ogni caso, si devono ritenere incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni; (h) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** tutte le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento, accluso alla presente Procedura quale **Allegato 1**, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- (i) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (j) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni che non superino Euro 50.000;
- (k) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività di PMS. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie quelle indicate nell'**Allegato 2**.

- (l) **Operazioni compiute per il tramite di società controllate:** le Operazioni che dovessero essere effettuate dalle società controllate da PMS con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'eventuale attività di direzione e coordinamento da parte di PMS o dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di PMS;
  - (m) **Parti Correlate:** i soggetti (individuati sulla base delle definizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento) di cui all'**Allegato 3** della presente Procedura.
  - (n) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo art. 9 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.
- 2.2 I termini non specificamente definiti nella Procedura avranno il significato attribuito nel Regolamento.

### 3 Individuazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini della Procedura, il Chief Financial Officer procede alla mappatura delle Parti Correlate, secondo quanto previsto nell'**Allegato 4**.
- 3.2 Il Chief Financial Officer tiene costantemente aggiornata la mappatura delle Parti Correlate sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili. Ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette sono tenuti a comunicare tempestivamente al Chief Financial Officer le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.
- 3.3 La mappatura delle Parti Correlate è messa a disposizione delle Funzioni Responsabili e dalle stesse utilizzata per la verifica della sussistenza o meno di un' Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della presente Procedura.

### 4 Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Funzione Responsabile verifica se, sulla base della mappatura, la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 4.2 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica al Chief Financial Officer i dati sull'Operazione, affinché quest'ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:

- (i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo art. 10;
- (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 6; e
- (iii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

4.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10, ovvero sia in attuazione di una Delibera-quadro, il Chief Financial Officer ne informa la Funzione Responsabile.

Una volta compiuta l'Operazione, la Funzione Responsabile dovrà informare senza indugio il Chief Financial Officer affinché quest'ultimo proceda all'annotazione dell'Operazione medesima nel registro di cui al successivo art. 12.

4.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10, ovvero non sia in attuazione di una Delibera-quadro, il Chief Financial Officer sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato (che si riunisce ai sensi dell'art. 8 della presente Procedura), fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. In tale caso si applicheranno le previsioni di cui al successivo art. 5.

4.5 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente art. 4.2, il Chief Financial Officer non sia certo della riconducibilità dell'Operazione ai casi di esenzione di cui al successivo art. 10, ed in particolare non sia certa della riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie ovvero dell'equivalenza delle condizioni dell'Operazione a quelle di mercato, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## 5. **Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

5.1 In quanto "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) Regolamento, la Società si avvale, in conformità dell'art. 10 del Regolamento, della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 5.3 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
- (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo al Chief Financial Officer informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate (ove esistenti). Il Chief Financial Officer provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;
  - (ii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 5.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'Operazione anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione.
- 5.5 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.6 In relazione alle Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente art. 5.
- 5.7 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, il Chief Financial Officer comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

## 6. **Approvazione di Delibere-quadro**

- 6.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro (le “**Delibere-quadro**”) che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate (ove esistenti), di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 Le Delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 6.3 Alle Delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, mentre alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.

## 7. **Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate**

Qualora, successivamente all’entrata in vigore della presente Procedura, PMS dovesse acquisire il controllo di una o più società troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura anche nel caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascerà il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all’organo competente della Società di autorizzare ovvero esaminare l’Operazione compiuta per il tramite di società controllate che, in tal caso, saranno comunque tenute a fornire tempestivamente al Chief Financial Officer le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento.

## 8. **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

- 8.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Chief Financial Officer nei casi di cui all’art. 4 che precede. Nella richiesta sono individuati i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) della presente Procedura.
- 8.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l’applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 9.

8.3 Le decisioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Nel primo caso il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti i membri del Comitato, mentre nel secondo caso i singoli amministratori facenti parte il Comitato approvano distinti documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della proposta.

## 9. Presidi Equivalenti

9.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della presente Procedura, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti membri non correlati del Comitato;
- (ii) nel caso in cui i presidi di cui al precedente punto (i) non possano trovare applicazione e comunque ogni qualvolta il parere non possa essere rilasciato da almeno 2 componenti del Comitato non correlati, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## 10. Esclusioni ed esenzioni

10.1 Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento nei limiti ivi previsti, la presente Procedura non si applica altresì alle seguenti operazioni:

- (a) Operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 13, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento nei limiti ivi previsti (e ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento), come riportate nell'**Allegato 5**;
- (b) Operazioni di Importo Esiguo;



- (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (i.e. a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo) di cui all'art. 13, comma 3, lettera c del Regolamento nei limiti ivi previsti e ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento, come riportate nell'**Allegato 2**;
  - (d) Operazioni urgenti di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento nei limiti e nei modi ivi previsti, come riportate nell'**Allegato 6**;
  - (e) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società fermi restando gli obblighi di informativa applicabili do cui al successivo art. 11 della Procedura.
- 10.2 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente art. 7 (ove esistenti).

## 11. Informativa

- 11.1 Fermi, per quanto applicabili, gli obblighi informativi di cui al Regolamento, l'Amministratore Delegato ovvero il Consigliere Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, è tenuto a fornire un'informativa:
- (a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate; e
  - (b) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito della Delibera-quadro.

- 11.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento.
- 11.3 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate (qui accluso quale Allegato 1), ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento.
- 11.4 La Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di tempo in tempo vigenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.
- 11.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento. L'informazione singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 11.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche ad ulteriori obblighi di comunicazione nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento.

## **12. Registro delle Operazioni con Parti Correlate**

- 12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio il Chief Financial Officer circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

12.2 Il Chief Financial Officer alimenta un apposito registro in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, dettagliato per ammontare delle Operazioni e ammontare dei saldi in essere.

### 13. Disposizioni finali

13.1 La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento e (ii) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.

13.2 La presente procedura è applicabile a far tempo dalla sua approvazione.

## Allegato 1

### Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1 Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
  - 1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
  - 1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinino primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti

nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

## **Allegato 2**

Sono Operazioni Ordinarie tutte le operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari il cui scopo sia funzionalmente connesso alla realizzazione dell'oggetto sociale, fatte sempre salve tutte le riserve di attività previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

## Allegato 3

### Definizioni di parti correlate

#### Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.



#### Allegato 4

La mappatura delle Parti Correlate si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette. Al fine della predisposizione della mappatura delle Parti

Correlate indirette, il Chief Financial Officer richiede (a) ai Dirigenti con responsabilità strategiche di PMS e (b) al soggetto che controlla PMS, la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'**Allegato 4 bis** alla presente Procedura, dei dati concernenti (1) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (2) i Dirigenti con responsabilità strategiche della controllante; (3) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'**Allegato 1** del Regolamento) dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della sua controllante e (4) le entità nelle quali un Dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o uno stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole (come definiti ai sensi dell'**Allegato 1** del Regolamento) o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette e le Funzioni Responsabili sono tenuti a comunicare tempestivamente al Chief Financial Officer le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.

## Allegato 4 bis

### Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in qualità di dirigente con responsabilità strategiche di PMS S.p.A., come definito dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”) e nella procedura per le operazioni con parti correlate approvate da PMS S.p.A. (la “**Procedura**”),

- (i) premesso che ai sensi del Regolamento ed ai soli fini della Procedura sono considerate parti correlate di PMS S.p.A. (“PMS”) i dirigenti con responsabilità strategiche di PMS e/o del soggetto che la controlla, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (ii) preso atto delle definizioni di “*dirigente con responsabilità strategiche*”, di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

#### dichiara:

- di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

oppure

#### dichiara:

- di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società/ente	C.F./IVA	Sede	Natura del rapporto

che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri parenti stretti:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Familiare	Società/ente	C.F./IVA	Sede

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a PMS S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza PMS S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

## Allegato

### Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

#### Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 domiciliato in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nella sua  
 qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/P.IVA  
 \_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_,  
 società controllante di PMS S.p.A. (“PMS”) ai sensi del Regolamento in materia di operazioni  
 con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e  
 modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento”),

- (i) premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di PMS le società sottoposte a comune controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante PMS, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (ii) preso atto delle definizioni di “*dirigente con responsabilità strategiche*”, di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

**dichiara:**

A) di esercitare il controllo sulle seguenti società:

Denominazione sociale	CF./IVA	Sede

B) che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:

Nome Cognome	Dati anagrafici	C.F.


Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare tempestivamente a PMS S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza PMS S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

\* \* \* \* \*

## Allegato

### Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

#### Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di



amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

## Allegato 5

### Operazioni con Parti Correlate esenti

- (a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'organo competente ai sensi della disciplina applicabile e le relative operazioni esecutive;
- (b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
  - i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di informativa e di comunicazione comunque previsti dalla normativa applicabile in relazione a tali tipologie di operazioni.

## Allegato 6

### Condizioni per l'esclusione in caso di urgenza

Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata e ove espressamente consentito dallo statuto le operazioni possono essere concluse a condizione che:

- a) l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione (da mettere a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di tempo in tempo vigenti) contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la società metta a disposizione del pubblico (nei termini e con le modalità di tempo in tempo vigenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.